



TRIBUNALE DI TREVISO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le indagini preliminari, giudice dell'esecuzione dott. Bruno Casciarri;

Vista l'istanza, depositata in data 28-5-2019, dal difensore di fiducia del condannato [REDACTED], avente ad oggetto la revoca della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida del detto prevenuto, disposta con decreto penale di condanna N. 1139/17 R.G., emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Treviso in data 5-11-18, non opposto ed esecutivo in data 8-1-2019;

sentite le parti all'udienza del 26-9-19;

osserva

il ricorrente chiede la revoca della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida comminata con decreto penale non opposto ed esecutivo.

Richiama a fondamento dell'istanza la sentenza nr. 88/2019 della Corte Cost., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma 2 quarto periodo CDS nella parte in cui prevede l'automatica applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente per i reati di cui agli artt. 590 bis e 589 bis cp allorché non ricorra alcuna delle ipotesi aggravate previste dai commi 2 e 3 dei menzionati articoli.

Nel caso di specie con il DP 1139/18, es. l'8-1-19, al [REDACTED] è stata applicata la sanzione della revoca della patente per il delitto di cui all'art. 590 bis comma 1 e 7 cp e, quindi, per un'ipotesi non aggravata.

A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale per i fatti successivi alla pronuncia la sanzione amministrativa accessoria applicabile al delitto di cui all'art. 590 bis cp, non aggravato, è quella della sospensione della patente da 15 giorni a 2 anni e non quella della revoca della patente, misura ritenuta dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 88/2019 in contrasto con i principi di eguaglianza e proporzionalità.

L'istanza della difesa -a cui si è opposto il PM- presuppone l'applicazione del principio della retroattività della lex mitior anche alle sanzioni amministrative accessorie con superamento del limite del giudicato.

Si tratta di tematica dai profili problematici e che nel passato ha avuto risposte negative, se pur in ordine a casi non esattamente sovrapponibili, anche dalla stessa Corte Costituzionale, che con la sentenza 43/2017 ha sostenuto che nella giurisprudenza della Corte EDU non si rinviene alcuna interpretazione tale da esigere che gli Stati aderenti sacrificino il principio dell'intangibilità del giudicato nel caso di sanzioni amministrative inflitte sulla base di norme successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime.

Ma una significativa apertura all'applicazione del principio della retroattività della lex mitior anche nel settore delle sanzioni amministrative si rinviene nella recente sentenza nr. 63/2019 della Corte Costituzionale, che richiamata la logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi sulla

base dell'art. 3 Cost., ritiene estensibili alla sanzione amministrativa avente natura e finalità punitiva le garanzie proprie delle sanzioni propriamente penali.

Evidenzia la Corte che *"laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura "punitiva", di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicare nei confronti di costui tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento. E ciò salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius nella materia penale"*.

Sulla base di queste considerazioni la Corte ha ritenuto che la sanzione amministrativa prevista dall'art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 abbia natura punitiva, e soggiaccia pertanto alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa la garanzia della retroattività della lex mitior.

Di conseguenza la Corte ha ritenuto che *"... la scelta del legislatore del 2015 di derogare alla retroattività dei nuovi e più favorevoli quadri sanzionatori risultanti dal d.lgs. n. 72 del 2015 sacrifica irragionevolmente il diritto degli autori dell'illecito di abuso di informazioni privilegiate a vedersi applicare una sanzione proporzionata al disvalore del fatto, secondo il mutato apprezzamento del legislatore. Mutato apprezzamento che riflette, evidentemente, la consapevolezza del carattere non proporzionato di un minimo edittale di centomila euro."*

Da ciò consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998"

La revoca (automatica) della patente appare sanzione che pur formalmente amministrativa ha un contenuto fortemente sanzionatorio –indicando sulla possibilità per il cittadino di condurre veicoli, mezzo di trasporto per eccellenza, e, quindi, sulla facoltà e facilità di movimento- e un'afflittività concretamente più marcata anche delle stesse sanzioni propriamente penali (in special modo quelle pecuniarie, multa e ammenda, ma anche delle stesse sanzioni detentive, passibili di sostituzione o sospensione condizionale o convertibili in misure alternative, tutte misure inapplicabili alla revoca della patente).

Appare in forte contrasto con il principio di eguaglianza applicare una misura così afflittiva ai fatti pregressi in forza di norma dichiarata incostituzionale per reati che non presentano un grado di offensività che giustifichi tale grave sanzione.

Lo strumento idoneo a garantire efficacia agli effetti della pronuncia di incostituzionalità appare l'art. 30, comma 4 della l. n. 87/1953 che prevede una deroga all'intangibilità del giudicato per i casi in cui una sentenza di condanna sia stata pronunciata in applicazione di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Come precisato dalla Corte di Cassazione, la ratio dell'art. 30, comma 4 è quella di impedire che venga ingiustamente sofferta una sanzione penale che, per quanto inflitta con sentenza irrevocabile, sia basata su una norma successivamente dichiarata costituzionalmente

illegittima: ciò in virtù del principio per cui la conformità della pena alla legge deve essere costantemente garantita, dal momento della sua irrogazione fino al termine della sua esecuzione.

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve essere accolto il ricorso del [redacted] è, quindi, revocata la sanzione della revoca della patente e sostituita con la misura della sospensione della patente per mesi 4 -dedotto il periodo già eventualmente sofferto-, tenuto conto della insussistenza di circostanze aggravanti e, anzi del ricorrere dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 590 bis cp, e della complessiva ridotta offensività del fatto.

PQM

sostituisce la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di [redacted], disposta con il DP 1139/18 emesso dal GIP del Tribunale di Treviso in data 5-11-18, es. il g. 8-1-19, con la sanzione della sospensione della patente di guida per mesi 4 (dedotto il periodo già eventualmente sofferto).

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito e per l'annotazione in calce all'originale della sentenza.

Treviso, 28 settembre 2019

Il Giudice per le indagini preliminari

dott. Bruno Casejari

28 SET. 2019

ore 12.40

IL CANCELLIERE